

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ALIQUOTE ANNO 2015

Sono presenti i consiglieri Bettoni e Sommaruga, sono assenti i consiglieri Caputo e Ponti. **Presenti n. 13**

L'illustrazione e il dibattito sono congiunti con la delibera precedente n. 19.

Al temine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, istituita con decorrenza 1° gennaio 2012;

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Tenuto conto in particolare che, all'IMU, a partire dal 1° gennaio 2014 si applica:

- l'esenzione dell'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (già in vigore dal 2013);
- l'esenzione degli immobili equiparati ad abitazione principale (già in vigore dal 2013);
- l'esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- l'esenzione degli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- l'esenzione dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali,
- la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali);

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;

Richiamato l'art. 1 comma 380 della Legge 24.12.2012, n. 228 e s.m.i. che prevede una riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base;

Preso atto che, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, le misure delle aliquote stabilite, sono fissate nel rispetto del vincolo di legge in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per

ciascuna tipologia d'immobile non dovrà superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);

Vista altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, la quale, al punto 5) conferma la possibilità per il Comune di differenziare le aliquote, sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147 del 27.12.2013, come modificata dal D.L. 6.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2.05.2014, n. 68;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 30.07.2014;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2015;

Ritenuto pertanto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e per distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili, di confermare le aliquote IMU applicate nell'anno 2014 come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Presenti e votanti n. 13

Con voti favorevoli n. 11 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio) e astenuti n. 2 (Bettoni, Mazzucco), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote dell'imposta municipale propria - IMU - per l'anno 2015 come indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando le aliquote in vigore nell'anno 2014;
2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia d'immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile (10,60 per mille l'aliquota ordinaria, 6 per mille l'aliquota per abitazione principale, 2 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale);
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Cerana, Cerini, Chiappa, Ferro, Frigoli, Galli, Giachi, Porro, Sommaruga, Veronelli, Farisoglio) e astenuti n. 2 (Bettoni, Mazzucco), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.